

Risposta n. 35

OGGETTO: Trattamento IVA relativo ai servizi di sponsorizzazione nei confronti di aziende italiane e art. 7-ter del d.P.R. n. 633/72.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'Associazione Alfa, situata in Germania, è regolarmente registrata presso il tribunale dello Stato di Brema.

Scopo della Associazione, non avente sede in Italia, è diffondere la cultura e le esperienze dell'innovazione tecnologica presso i Comuni europei, che ne sono anche membri, e che contribuiscono con una quota annuale di circa Euro 40.000.

L'Associazione si qualifica quale soggetto passivo ai fini IVA.

Ogni anno l'Associazione organizza una conferenza in una città di uno Stato UE e, nel 2019, la conferenza è stata organizzata a Venezia in collaborazione con il Comune, l'azienda Venis partecipata del Comune e con la Fondazione Beta che ha ospitato la conferenza nei propri locali.

In particolare, la Fondazione ha fornito all'istante chiavi in mano tutti i servizi logistici e organizzativi necessari quali *catering*, traduzione simultanea, servizi tecnici, pulizia, copertura con tecnostruttura, segreteria amministrativa ecc.

Detti servizi sono stati acquistati dalla Fondazione presso vari fornitori locali che hanno emesso fattura comprensiva di IVA e, dalla stessa fatturati all'istante fuori campo IVA secondo il meccanismo di *reverse charge*.

I fondi necessari per coprire i costi dei servizi provengono dalle sponsorizzazioni di aziende italiane ed europee, a fronte dei quali l'istante emette fatture fuori campo IVA secondo il meccanismo del *reverse charge*. Ciò posto, l'istante chiede di sapere se le predette modalità di gestione dell'IVA siano corrette.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante non propone alcuna soluzione interpretativa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In merito al primo quesito occorre far riferimento all'art. 7-ter che, tra l'altro, disciplina la territorialità delle prestazioni di servizi nelle operazioni B2B.

I due criteri generali di tassazione applicabili nel B2B sono disciplinati a livello comunitario dagli articoli 44 e 45 della direttiva 2006/112/CE e a livello interno dall'articolo 7-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in base al quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato oppure quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

Con riferimento al servizio di allestimento di fiere ed esposizioni, assimilato, sotto il profilo IVA, al servizio consistente nella predisposizione di un seminario, di un *meeting*, come precisato dalla circolare 29 luglio 2011, n. 37, rientrano in tale categoria anche le prestazioni di servizi rese a favore dei soggetti che organizzano l'evento (...) nonché le prestazioni di servizi che siano in modo diretto connesse all'allestimento degli stand fieristici (compresa, ad esempio, la predisposizione degli

impianti elettrici o idraulici nell'ambito dello stand espositivo).

Pertanto, considerato che la complessiva prestazione di servizio fornita dalla Fondazione Beta alla Associazione Alfa istante si può qualificare come generica ed unitaria prestazione di organizzazione di un evento, così come delineato dalla citata circolare, si ritiene che a tale prestazione di servizi trovi applicazione la regola della rilevanza territoriale nel Paese del committente ai sensi dell'articolo 7-ter del d.P.R. n. 633 del 1972.

Nel caso in esame, quindi, poiché il committente è un soggetto passivo comunitario ed il prestatore del servizio è un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, non si realizza il presupposto della territorialità.

Per le suesposte considerazioni, trattandosi di operazione fuori campo IVA, si ritiene corretto il trattamento fiscale applicato dalla Fondazione.

Per quanto concerne il trattamento IVA relativo ai servizi di sponsorizzazione, resi dall'istante nei confronti di aziende italiane, si ritiene che anche per tali prestazioni di servizi trova applicazione il citato art. 7-ter.

In tal caso, quindi, essendo effettuate nei confronti di soggetti passivi d'imposta nazionali, le operazioni sono rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia e devono essere assoggettate all'aliquota ordinaria vigente al momento di effettuazione dell'operazione.

Ne consegue che, nel caso in esame si applica l'articolo 17, comma 2, del citato d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui "*Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,*

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427".

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)